

FOGLIO INFORMATIVO
relativo al
FINANZIAMENTO IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Cascina Credito Cooperativo s.c.
Viale Comasco Comaschi 4 - 56021 - Cascina
Tel. 050717111 – Fax: 050717310
e.mail - areamercato@bancadicascina.it
Internet - www.bancadicascina.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Pisa n . 00172460503
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 2784.70 - cod. ABI 8458
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A 159801
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO IN DIVISA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il **contratto di finanziamento in valuta estera senza vincolo di destinazione** permette al cliente di ottenere un finanziamento dalla banca, non necessariamente collegato ad un'operazione commerciale con l'estero, espresso nella valuta negoziabile convenuta nel contratto stesso.

La somma finanziata viene erogata in un'unica soluzione mediante accredito su di un conto o deposito intestato al soggetto finanziato ed acceso nella medesima divisa in cui è espresso il finanziamento o in una diversa divisa estera o in euro; in tali ultime ipotesi l'importo del finanziamento viene erogato previa negoziazione nella divisa in cui è espresso il conto.

Il finanziamento senza vincolo di destinazione è normalmente un'operazione contenuta nel breve termine.

Nel corso del rapporto, il Cliente può chiedere alla banca la modifica della valuta in cui è espresso il finanziamento in altra valuta negoziabile.

Il contratto può prevedere che il rimborso del finanziamento avvenga:

- in un'unica soluzione alla scadenza, mediante pagamento di capitale e interessi;
- mediante il pagamento periodico di rate posticipate comprensive di capitale ed interessi;
- mediante il pagamento periodico di rate posticipate di soli interessi e restituzione del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.

Il cliente s'impegna a restituire le somme dovute alla banca nella valuta estera in cui è espresso il finanziamento al momento del pagamento della singola rata ovvero, per i finanziamenti con rimborso finale, alla scadenza.

Il tasso d'interesse può essere fisso o variabile.

La banca può richiedere al cliente idonee garanzie per la concessione del fido estero.

Principali rischi

Possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate al rapporto, ove contrattualmente previsto.

Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al ribasso.

Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di finanziamento a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso iniziale.

Variabilità del tasso di cambio e rischio Paese.

Nel caso di tasso indicizzato possibilità di variazione in aumento del tasso debitore annuo per utilizzo nei limiti del fido concesso e per utilizzo oltre i limiti del fido concesso, anche per valuta, applicato in conseguenza dell'aumento del parametro di riferimento.

Nel caso di tasso fisso il tasso debitore per scoperto di conto, anche per valuta e tasso di mora applicato potrebbe risultare oneroso per il cliente in caso di diminuzione dei tassi di politica monetaria.

Presso i locali della banca è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

INTERESSI DEBITORI	
Tasso di interesse debitore annuo massimo nominale a tasso indicizzato per utilizzi nei limiti del fido concesso	Libor 6 della divisa finanziata + 4 pp
Tasso di interesse debitore annuo massimo nominale a tasso fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso	7,50 %
Tasso annuo massimo per interessi di mora	5,00%
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Gli interessi sono liquidati con periodicità trimestrale e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto.
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile, 365 giorni (366 per l'anno bisestile). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell'anno commerciale (360 giorni).

IMPORTI MASSIMI DI SPESE	
Spese di istruttoria iniziale:	€25,00
spese di accensione finanziamento:	€20,00 + 0,15% sul capitale
commissione di negoziazione:	€25,00
spese di negoziazione della divisa:	€10,00
spese di estinzione finanziamento:	€20,00
commissione per estinzione anticipata:	1,00% calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato
spese per proroga finanziamento:	€20,00
Invio comunicazioni in formato cartaceo:	
ai sensi del d.lgs. 385/93 ex art. 119	€2,00
a mezzo posta ordinaria	€2,50
a mezzo posta raccomandata	€4,00
<i>Imposte e tasse (se dovute):</i>	a carico del cliente
ISC (indicatore sintetico di costo), in caso di interesse non indicizzato: 5,60% calcolato su capitale figurativo di 10.000 dollari per la durata di mesi 18, con rata mensile	

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

(Le rilevazioni vengono effettuate dal quotidiano "Il Sole 24 Ore")

Data	Parametro	Valore
31-03-2010	Libor 6 mesi	0,44438%
30-06-2010	Libor 6 mesi	0,75250%
30-09-2010	Libor 6 mesi	0,46250%
31-12-2010	Libor 6 mesi	0,45656%
31-03-2011	Libor 6 mesi	0,45950%
30-06-2011	Libor 6 mesi	0,39775%
30-09-2011	Libor 6 mesi	0,55783%

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può estinguere anticipatamente il finanziamento mediante il rimborso dell'intero importo capitale e degli oneri accessori maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

L'effettiva chiusura del rapporto avviene entro 10 (dieci) giorni successivi al pagamento effettuato dal cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca Servizio Ispettorato – Viale Comasco Comaschi, 4 56021 Cascina (Pi) e-mail ispettorato@bancadicascina.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Forex:	Mercato in cui vengono scambiate le diverse valute.
Istruttoria	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Libor	Indica il London Interbank Offered Rate (tasso interbancario 'lettera' su Londra), un tasso di riferimento per i mercati finanziari. Si tratta di un tasso variabile, calcolato giornalmente dalla British Bankers' Association in base ai tassi di interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa (tra le altre, sterlina inglese, dollaro USA, franco svizzero e euro) da parte delle principali banche operanti sul mercato londinese. Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Negoziazione	Trasformazione di una valuta in un'altra.
Numeri dare	Prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di effettivo utilizzo dell'importo stesso.
Rischio paese	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.
Tasso di cambio:	Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetarie dell'altra.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.